

08509/09



ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. SERGIO MATTONE - Presidente di Sezione -
- Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
- Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI SETTIMI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - cc
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Rel. Consigliere -

Regolamento
giurisdizione
- acque
pubbliche -
costruzione
di
attraversamento
impugnativa
autorizzazione
comunale

R.G.N. 25856/2007

Cron. 8509

Rep.

Ud. 03/03/2009

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25856-2007 proposto da:

ROMANINI ROBERTO nella qualità di procuratore generale
di FARNOCCHIA MARIA TERESA, nonché ROMANINI EMANUELE,
ROMANINI SIMONE, elettivamente domiciliati in ROMA,
LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio
dell'avvocato DI MATTIA GIANCARLO, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato DATI GIUSEPPE, per
procura in calce al ricorso;

2009

286

- ricorrenti -

contro

DI LELIO LUCIANO, DI LELIO ANGELO, MATTEI CARLO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44,
presso lo studio dell'avvocato PARDINI LUCA,
rappresentati e difesi dall'avvocato GEMIGNANI CARLO
ANDREA, per procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

COMUNE DI CAMAIORE;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 124/2007 del TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/03/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO
TOFFOLI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale dott. Raffaele CENICCOLA, il quale chiede che
le Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiarino la
giurisdizione del giudice amministrativo, con le
statuizioni di legge.

MOTIVI

1. Maria Teresa Farnocchia (rappresentata in giudizio da Roberto Romanini, suo procuratore generale), Emaunele Romanini e Simone Romanini hanno proposto regolamento di giurisdizione nei confronti di Luciano e Angelo Di Lelio e di Carlo Mattei, nonché del Comune di Camaiore, in relazione al giudizio proposto dai Di Lelio e dal Mattei davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche per conseguire l'annullamento dall'atto in data 2.7.2007 prot. n. 37775 del Comune di Camaiore (emesso dal dirigente del Settore pianificazione territoriale – edilizia privata). Ad avviso dei ricorrenti non rientra nell'ambito della giurisdizione del TSAP l'impugnativa di tale atto, con cui era stato loro comunicato che essi potevano riposizionare in via provvisoria, in attesa della messa in sicurezza globale del Rio di Fondo, un piccolo attraversamento in lamiera, che “non [interferiva] in alcun modo nel deflusso delle acque, considerato il minimo spessore dell'impalcato”. In effetti si era in presenza di un'opera che non aveva caratteristiche tali da interferire sul regime delle acque e la questione sollevata davanti al TSAP atteneva alla materia dell'urbanistica, ricadente nella giurisdizione del tribunale amministrativo regionale, come si evinceva anche dal tenore dell'impugnativa, che con il primo motivo di diritto eccepeva la violazione di alcuni articoli del d.P.R. 6.6.2002 n. 380 e della legge Toscana n. 1/2005, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto rilasciare un apposito permesso di costruire.

2. I Di Lelio e il Mattei resistono con controricorso illustrato da successiva memoria. Eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione del quesito di diritto e la sua improponibilità perché il Tar Toscana con la sentenza 15.5.2007 n. 743 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso proposto dagli attuali ricorrenti contro una ordinanza di demolizione del medesimo manufatto.

Nel merito, dopo ampia esposizione del contesto fattuale e amministrativo in cui si erano inseriti l'esecuzione dell'opera e l'atto amministrativo impugnato, chiedono il rigetto del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione del TSAP, sulla base del rilievo

che il provvedimento impugnato è qualificabile come atto direttamente incidente sul regime delle acque del Rio Fondo, in quanto avente ad oggetto l'autorizzazione di un attraversamento carrabile realizzato, in assenza del necessario nulla osta in linea idraulica, sulle sponde del predetto canale. Si ricorda in particolare che la "determina" impugnata era stata adottata, così come la precedente ordinanza di riduzione in pristino, sul presupposto del necessario completamento dei lavori di adeguamento idraulico del Rio di Fondo e con richiamo della consulenza sulla valutazione delle condizioni di deflusso del bacino idrico predisposta dall'ingegnere comunale, il quale aveva espresso parere di compatibilità idraulica dell'opera considerando irrilevante, ai fini della realizzazione della stessa, anche l'eliminazione del muretto spondale precedentemente esistente, e aveva fondato l'assunta temporaneità del provvedimento sull'introduzione di apposita condizione legata alla futura "messa in sicurezza globale dell'asta fluviale". Si ricorda anche che l'amministrazione provinciale di Lucca aveva revocato con provvedimento del 7.12.2004 la concessione in linea idraulica e con nota del 10.8.2007 aveva comunicato di non avere autorizzato attraversamenti, da ritenersi abusivi ove esistenti, con invito al Comune a provvedere alla demolizione. E certamente doveva escludersi l'asserito carattere di provvisorietà dell'opera.

3. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto a norma dell'art. 366 bis c.p.c. non è fondata. Infatti l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 - a norma del quale il ricorso per cassazione che non contenga, per ciascun motivo, la formulazione di un quesito di diritto dev'essere dichiarato inammissibile - non si applica al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che esso non è un mezzo di impugnazione, bensì costituisce uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa né nel merito, né su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione (Cass. S.U. n. 22059/2007, 5924/2008).

4. Non è fondata neanche l'eccezione di improponibilità in relazione alla richiamata pronuncia declinatoria della giurisdizione amministrativa, considerato che tale sentenza, peraltro avente ad oggetto una fattispecie diversa anche se simile e connessa (impugnazione di diniego di permesso di costruire in sanatoria relativamente al precedente ponte insistente sullo stesso luogo), non poteva comunque avere efficacia di giudicato esterno in quanto non proveniente dalle Sezioni unite della Cassazione e statuente sulla sola giurisdizione (Cass. S.U. n. 1233/2000, 16161/2002, 6637/2005, 16779/2005).

5. In materia di giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143, primo comma, lett. a), del R.D. n. 1775/1933, che fa riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che tale giurisdizione si estende anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche (Cass. S.U. n. 541/2000, 11126/2002, 5322/2004, 13293/2005).

6. Questa ipotesi è chiaramente integrata nella specie. Oggetto del giudizio è l'autorizzazione alla costruzione di attraversamento non occasionale e momentaneo, anche se strutturalmente semplice, su un corso d'acqua pacificamente appartenente al novero delle acque pubbliche, cioè, in sostanza, di un ponte, e in quanto tale l'opera, indubbiamente insistente sul demanio idrico, ha una potenziale incidenza sulle acque pubbliche (sulla qualificazione di un ponte quale opera idraulica, v. Cass. n. 215/1968), come peraltro è confermato dal circostanza che ai fini della sua autorizzazione la stessa autorità comunale ha disposto specifiche indagini tecniche circa la sua incidenza sul regime delle acque. Anche il contesto in cui il procedimento si è inserito,

dettagliatamente esposto nel controricorso, corredato della necessaria documentazione, conferma la potenziale incidenza dell'opera sul regime delle acque pubbliche. E' sufficiente ricordare che, come peraltro riferito anche negli atti dell'amministrazione comunale, si era ancora in attesa del completamento delle opere di messa in sicurezza del corso d'acqua, presentante pericoli di esondazioni; che il Genio civile nel 2000 aveva revocato il nulla osta idraulico relativo al ponticello carraio preesistente e che di conseguenza era stata ordinata e infine eseguita la demolizione dell'opera; che il Comune aveva ritenuto nel 2006 l'inidoneità idraulica di un precedente attraversamento in metallo infisso al suolo realizzato dagli attuali ricorrenti senza autorizzazione, pertanto demolito.

Deve anche rilevarsi che il ricorso al TSAP non deduce solo la violazione di norme di carattere urbanistico, ma anche la mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità preposta alla tutela delle acque, in relazione alle prescrizioni dei R.D. n. 368 e 523 del 1904, e altri vizi dipendenti dalla compromissione degli interessi relativi a tale tutela.

7. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. I ricorrenti, che hanno infondatamente contestato la giurisdizione di detto giudice, vengono condannati a rimborsare le spese del giudizio alle controparti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio in Euro duemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 3 marzo 2009.

Il Presidente

Vincenzo Ferraro

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria
8 APR. 2009



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

STU